

Responsabilità civile terzi

☒ Responsabilità civile per l'attività di studio

Che cosa è assicurato pag. 3

Che cosa non è assicurato pag. 4

☒ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Che cosa è assicurato pag. 6

Che cosa non è assicurato pag. 7

☒ Responsabilità per la proprietà dello Studio

Che cosa è assicurato pag. 7

Che cosa non è assicurato pag. 8

☒ Responsabilità verso il proprietario dello Studio in affitto

Che cosa è assicurato pag. 8

Che cosa non è assicurato pag. 8

☒ Responsabilità civile per danni a terzi: In caso di sinistro pag. 9

Tutela legale

Che cosa è assicurato pag. 10

☒ Area professionisti

Garanzie prestate pag. 11

☒ Area professionisti sanitari

Garanzie prestate pag. 12

Che cosa non è assicurato pag. 12

Garanzie facoltative pag. 14

☒ Tutela legale: in caso di sinistro pag. 17

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

Che cosa è assicurato pag. 18

Le prestazioni pag. 18

Che cosa non è assicurato pag. 21

Le estensioni pag. 22

Garanzie facoltative pag. 23

☒ Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni: In caso di sinistro pag. 25

Danni allo Studio

Che cosa è assicurato pag. 28

Che cosa non è assicurato pag. 30

Garanzie facoltative pag. 32

Come si indennizza pag. 34

Danni da Furto e Rapina

☒ Furto del contenuto dello Studio

Che cosa è assicurato pag. 36

Che cosa non è assicurato pag. 37

Garanzie facoltative pag. 38

Come si indennizza pag. 40

Danni elettronici

☒ Apparecchi per l'attività d'ufficio

Che cosa è assicurato pag. 41

Che cosa non è assicurato pag. 41

Come si indennizza pag. 42

Garanzie facoltative pag. 43

Come si indennizza pag. 44

☒ **Danni allo studio – da furto e rapina – elettronici: In caso di sinistro** pag. 47

Servizi per l'attività e la persona

☒ Servizi di consulenza – assistenza professionale

Professional consulting pag. 53

Certificazione sistema di qualità pag. 54

Instant office pag. 55

☒ **Servizi "salvatempo" per il professionista** pag. 56

☒ **Servizi di assistenza per la persona** pag. 57

☒ **Servizi di assistenza per lo studio** pag. 58

☒ **Servizi per l'attività e la persona: In caso di sinistro** pag. 62

Norme comuni a tutte le coperture pag. 63

Dizionario pag. 65

Indirizzi utili pag. 70

Elenco attività pag. 71

Informativa sulla privacy - mod. 9045 pag. 72

Premessa

L'assicurazione s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro. I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per la singola unità tecnica o condizione speciale interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto) e la garanzia R.C.O. è valida per il mondo intero.

Responsabilità Civile per l'attività dello studio

Che cosa è assicurato

Art. 1 - R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione o uso dello studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale. Sono altresì compresi i danni conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione e quella straordinaria che non rientrano nel campo di applicazione dell'Art. 3 del D. Lgs. 494/96.

A titolo esemplificativo l'assicurazione comprende i danni derivanti:

- dall'esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei medesimi;
- da erogazione di corsi di formazione e stage;
- dalla partecipazione a convegni, mostre, fiere ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- dalla proprietà o dall'uso di cani da guardia, nell'ambito del rischio assicurato;
- da esistenza di tende in genere e strutture in spazi aperti di pertinenza dello studio professionale;
- dall'uso di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano da parte degli addetti per ragioni di servizio;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purchè il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidategli dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Che cosa non è assicurato

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 3 - Esclusioni

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 11 - "Danni da inquinamento accidentale";
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) i danni da:
 - 1) proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
 - 2) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c) i danni:
 - 1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - 2) da furto;
 - 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 7 - "Danni da incendio";
- d) i danni derivanti:
 - 1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;
 - 2) da inadempimenti di natura contrattuale;
- e) i danni provocati:
 - 1) da persone, diverse dagli addetti, operanti tuttavia nello studio professionale;
- f) i danni derivanti:
 - 1) dalla proprietà di fabbricati dove si svolge l'attività, e dalla proprietà di impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
 - 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 3) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 4) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 9 - "Danni da interruzione e sospensione di attività".

Responsabilità Civile terzi

Art. 4 - Estensione al novero dei terzi

Sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- a) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dello studio professionale, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;
- b) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino lo studio professionale per ragione del loro incarico;
- c) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Art. 5 - Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone od a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Ai soli effetti di questa garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi tra loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

Art. 6 - Consegna e prelievo documenti e pratiche

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna e prelievo a domicilio di documenti e pratiche relative all'attività svolta dallo studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro ed il limite per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 7 - Danni da incendio

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera c) punto 3), comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensione di attività a seguito di incendio il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo si intende pari al 20% del massimale assicurato.

Art. 8 - Committenza

L'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'Art. 2049 C.C.:

- a) per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate, è operante entro i soli confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 150,00 euro;

- b) di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato pertinente all'attività dichiarata, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 del D. Lgs. 494/96;
- c) di lavori di manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- d) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, presso lo studio professionale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

Responsabilità Civile terzi

Art. 9 - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera f) punto 4), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con un minimo di 1.500,00; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art. 10 - Danni a veicoli degli addetti e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore degli addetti e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dello studio professionale assicurato.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni veicolo danneggiato una franchigia di 150,00 euro, nel limite di risarcimento per ciascun veicolo di 50.000,00 euro.

Art. 11 - Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzatura dello studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con un minimo di 1.500,00 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

Art. 12 - R.C.O. - Assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti dai suoi dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D. Lgs. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai dipendenti per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia di 2.500,00 euro.

La garanzia è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, con un limite per ogni dipendente che abbia subito lesioni corporali pari al 50% del massimale stesso.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Responsabilità Civile terzi

L'assicurazione R.C.O. vale per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 13 - R.C.O. - Estensione ai collaboratori

La garanzia RCO è operante altresì nei confronti dei collaboratori dell'Assicurato limitatamente al caso morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 Codice Penale e per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia di 2.500,00 euro.

La garanzia è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, con un limite per ogni Collaboratore che abbia subito lesioni corporali pari al 50% del massimale stesso.

Che cosa non è assicurato

Art. 14 - R.C.O. - Esclusioni

L'assicurazione R.C.O. non è operante:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Responsabilità Civile per la Proprietà dello Studio

(operante se richiamata in polizza)

Che cosa è assicurato

Art. 15 - R.C. per la proprietà dello Studio

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dello studio professionale, indicato in polizza, comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, box e spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate o presenti nel fabbricato stesso negli spazi ad esso adiacenti.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 del D. Lgs. 494/96.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio dello studio di proprietà dell'Assicurato.

Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Speciali di cui agli Artt. 9 - "Danni da interruzione o sospensione di attività" e 11 - "Danni da inquinamento accidentale", con i limiti dalle stesse previsti.

Sono altresì compresi i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna per i quali resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, una franchigia di 100,00 euro.

Responsabilità Civile terzi

Per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le garanzie interessate.

Per la responsabilità derivante all'Assicurato per la proprietà dello Studio sono considerati terzi gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nello studio assicurato, qualora non sia operante la copertura RCO.

Che cosa non è assicurato

Art. 16 - Esclusioni

La garanzia non comprende, oltre a quanto previsto dall'Art. 3 - "Esclusioni", i danni derivanti:

- da attività esercitate nello studio assicurato;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da lavori di manutenzione straordinaria rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 del D. Lgs. 494/96.

Responsabilità verso il proprietario dello Studio in affitto

(operante se richiamata in polizza)

Che cosa è assicurato

Art. 17 - Responsabilità verso il proprietario dello Studio in affitto

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del valore dello studio indicato in polizza, di quanto sia tenuto a pagare al proprietario dello stesso, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., per danni materiali direttamente cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio o fumo, ai locali da lui tenuti in locazione.

Art. 18 - Valore dello Studio

Il valore dello Studio indicato in polizza deve corrispondere al suo valore a nuovo. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Che cosa non è assicurato

Art. 19 - Esclusioni

Sono richiamate le esclusioni della garanzia "Responsabilità civile verso terzi" in quanto compatibili.

Responsabilità civile terzi: In caso di sinistro

In caso di sinistro

Art. 20 - Tolleranza numero di addetti

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile per l'attività dello studio, è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Qualora al verificarsi del sinistro il numero degli addetti risulti superiore a quello indicato in polizza, AXA non ridurrà l'indennizzo ai sensi dell'Art. 1898 C.C. ultimo comma, a condizione che vengano rispettate le seguenti tolleranze distinte per dimensione di studio:

Per numero addetti effettivi dello studio	Per numero addetti non dichiarati
- minori di 15	2
- uguali o maggiori di 15	4

Nel caso in cui il numero degli addetti non dichiarati dal Contraente sia superiore a quello indicato in tabella, verrà applicata la regola proporzionale senza tener conto, nel calcolo del risarcimento, della tolleranza concessa.

Art. 21 – Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

AXA si riserva la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconoscerà spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Premessa

Art. 23- Gestione dei sinistri tramite IPA

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di tutela legale di Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Giudiziaria, Via A. Salandra, 18 - 00187 Roma. Tel. 06.42.118.1 fax 06.42118.273; di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Tutela legale

Che cosa è assicurato

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione - oneri assicurati

Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale valido per sinistro indicato in polizza, assicura la Tutela Legale compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- **le spese per l'intervento del legale** incaricato;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 33 - "Gestione del sinistro", o **quelle di soccombenza** in caso di condanna dell'Assicurato;
- **le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 31 - "Cosa fare in caso di sinistro e libera scelta del legale";
- **le spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
- **le spese di giustizia** in favore dell'erario nel processo penale;
- **il Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n° 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 31 - "Cosa fare in caso di sinistro e libera scelta del legale".

Relativamente alla **Tutela della Privacy** le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. 196/2003 a tutela dei diritti del:

- titolare del trattamento, purché Contraente;
- responsabile/i del trattamento purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, C.P.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, IPA rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

- c) sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto, dal D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 C. C., gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

Tutela legale Area professionisti

Art. 25 - Garanzie prestate – Area professionisti

La garanzia riguarda esclusivamente l'Assicurato per i sinistri accaduti nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza per i seguenti casi:

- a) **controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;**
- b) **controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norme di legge** ove, ai sensi dell'Art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
- c) **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo e contravvenzionale;
- d) **controversie individuali di lavoro** relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola;
- e) **controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;**
- f) **altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 250,00 euro;**
- g) **arbitrati per la decisione di controversie** previste dal presente articolo, sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato;
- h) **controversie fiscali e contributive;** l'assicurazione vale per le vertenze derivanti da contestazioni a dichiarazioni presentate dall'assicurato sia ai fini dell'imposta sui redditi, in qualità di sostituto di imposta e IVA, che per i contributi versati, purché la rettifica o l'accertamento comportino per l'assicurato il pagamento, a titolo di maggiore imposta, ovvero di differenze contributive di una somma non inferiore a 3.000,00 euro per ciascun anno a cui l'accertamento o la rettifica fa riferimento. La somma di cui sopra terrà conto delle sovrattasse ed eventuali penalità ed interessi di mora, la presente garanzia opera a parziale deroga a quanto riportato nell'Art. 27 - "Spese escluse dalla copertura" lettera d);
- i) **consulenza telefonica**, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica per ottenere:
 - una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
 - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
 - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
 - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola, **dei familiari** e/o affini che prestino la loro collaborazione all'esercizio dell'attività professionale assicurata.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

Tutela legale Area professionisti medici

Art. 26 - Garanzie prestate - Area professionisti medici

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della professione medica esercitata.

L'assicurazione è operante anche durante l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, ed è valida sia che l'Assicurato svolga la libera professione sia che eserciti l'attività alle dipendenze di terzi.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- a) **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo (delitti colposi o contravvenzioni).
La garanzia non opera in caso di procedimento penale per delitti dolosi; tuttavia IPA rimborsa le spese legali e peritali sostenute per la difesa dell'Assicurato, qualora il procedimento si sia concluso con proscioglimento od assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Il rimborso verrà effettuato, nei limiti delle condizioni di polizza, quando la sentenza è passata in giudicato, dietro presentazione di idonea documentazione delle spese legali e peritali sostenute;
- b) **controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;**
- c) **controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norme di legge** ove, ai sensi dell'Art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento di AXA è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Che cosa non è assicurato

(Operante per l'Area professionisti ed Area professionisti medici)

Art. 27 - Spese escluse dalla copertura

Sono esclusi dalla copertura:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 26 lettera a) e dall'Art. 24 lettera b);
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
- f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'Art. 541 Codice di Procedura Penale.

Art. 28 - Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

- 1) relative al recupero crediti;
- 2) derivanti dalla circolazione o navigazione:
 - di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
 - di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
- 3) di natura contrattuale che non abbiano origine dall'attività professionale, salvo, se operanti, le garanzie facoltative "Estensione ai rapporti contrattuali" e "Estensione allo studio medico";
- 4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria, salvo, se operante, la garanzia facoltativa "Estensione ai rapporti contrattuali";
- 5) di natura contrattuale nei confronti di AXA ed IPA;

Tutela legale

- 6) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- 7) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 8) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 9) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie e rapporti associativi in genere, relative ad affitto di azienda;
- 10) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- 11) collettive di lavoro;
- 12) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 13) relative a contratti di leasing immobiliare;
- 14) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 15) relative a contratti di compravendita di beni immobili;
- 16) derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- 17) derivanti dall'esercizio e dalla gestione di studi medici, salvo, se operante, la garanzia facoltativa - "Estensione allo studio medico";
- 18) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, anche se riconducibili ad attività di Medico Competente per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia;
- 19) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 494/96 e altre disposizioni normative in materia di sicurezza nei cantieri, salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia;
- 20) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- 21) relative alle garanzie facoltative "Estensione ai rapporti contrattuali".

Inoltre l'assicurazione non è operante se l'attività professionale indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalla legge vigenti oppure senza l'iscrizione al relativo albo professionale.

In caso di sospensione dell'Assicurato dall'albo professionale, l'assicurazione è sospesa a partire dal giorno dell'effetto della sospensione fino alla cessazione della stessa. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'albo professionale si applica quanto previsto dall'Art. 1896 C.C.

Art. 29 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 30 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Tutela legale

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzie facoltative valide per tutti i professionisti

(valide se richiamate in polizza)

A - Spese di resistenza

Per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dell'Assicurato per fatti illeciti di quest'ultimo, le garanzie previste all'Art. 24 - "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a primo rischio, esclusivamente nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.

B - Garanzia Postuma

Le garanzie sono operanti, ad integrazione di quanto stabilito all'art. 30 - "Decorrenza della garanzia", per quei fatti posti in essere durante la validità della polizza ma manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa corrispondente al termine di prescrizione previsto dalla legge per quel fatto, **per un periodo massimo di due anni**, purché la presente polizza e quelle alla medesima collegate non siano state annullate anticipatamente dalla compagnia per sinistrosità. Indipendentemente dal numero dei sinistri e dagli anni di validità successivi alla scadenza della polizza, la massima esposizione della compagnia non potrà superare il massimale previsto nella presente polizza.

C - Decreto Legislativo 626/94 in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Le garanzie previste all'Art. 24 - "Oggetto dell'assicurazione" delle norme che regolano la Tutela legale vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. 626/94 a tutela dei diritti dei rispettivi:

- legali rappresentanti;
- dirigenti;
- preposti;
- medico competente;
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
- lavoratori dipendenti.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati soggetti sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art 28 - "Esclusioni", nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 626/94 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- a) la **difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni**;
- b) la **difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose** (Artt. 589 e 590 Codice Penale);

- c) **le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 euro**, ciò a parziale deroga della lettera d) dell'Art. 27 - "Spese escluse dalla copertura".

IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

D - Decreto Legislativo 626/94 in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e Decreto Legislativo 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri

Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all'Art. 24 - "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. 626/94 a tutela dei diritti dei rispettivi:

- legali rappresentanti;
- dirigenti;
- preposti;
- medico competente;
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
- lavoratori dipendenti.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati soggetti sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Inoltre, sempre nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, le garanzie previste all'Art. 24 - "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D. Lgs. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le garanzie valgono, a parziale deroga di quanto stabilito nell'Art. 28 - "Esclusioni", nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 494/96, in materia di sicurezza nei cantieri per:

- a) la **difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni**;
- b) la **difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose** (Artt. 589 e 590 Codice Penale);
- c) **le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 euro**, ciò a parziale deroga della lettera d) dell'Art. 27 - "Spese escluse dalla copertura".

IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Garanzie facoltative valide per l'area professionisti sanitari

(valide se richiamate in polizza)

E - Estensione ai rapporti contrattuali

L'assicurazione si intende estesa anche ai rapporti contrattuali, la garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi:

- a) **controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con Enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati.** A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera d) dell'Art. 27 - "Spese escluse dalla copertura" la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa per i ricorsi al TAR;
- b) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale e/o assistenziale. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera d) dell'Art. 27 - "Spese escluse dalla copertura" la garanzia opera anche in sede amministrativa per i ricorsi al TAR.

F - Estensione al primo studio medico

L'assicurazione si intende estesa anche all'esercizio e alla gestione dello studio medico indicato in polizza ove l'Assicurato esercita, anche se in via non esclusiva, la professione medica.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **difesa penale** per reato colposo; la garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- b) **controversie relative a danni subiti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;** la garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- c) **controversie individuali di lavoro** relative ai dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- d) **controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.**

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

G - Estensione al secondo studio medico

L'assicurazione si intende estesa anche all'esercizio e alla gestione del secondo studio medico indicato in allegato di polizza ove l'Assicurato esercita, anche se in via non esclusiva, la professione medica.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **difesa penale** per reato colposo; la garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- b) **controversie relative a danni subiti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;** la garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- c) **controversie individuali di lavoro** relative ai dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio medico indicato in polizza iscritti a libro paga e matricola;
- d) **controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.**

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

In caso di sinistro

Art. 31 - Cosa fare in caso di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad IPA, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o IPA.

Art. 32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede l'assicurazione è tenuto a:

- a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 33 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 31 - "Cosa fare in caso di sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. IPA, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 34 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Infortunati professionali ed extra professionali

Che cosa è assicurato

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) dell'attività professionale indicata in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato, anche se derivanti da:

- 1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- 4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da malattia;
- 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria);
- 9) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere m) e n) dell'Art. 45 - "Esclusioni".

Le prestazioni

(valide se richiamate in polizza)

Art. 36 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquiderà ai beneficiari o eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 37 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, a condizione che l'infortunio si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata;
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000). In qualsiasi caso, relativamente ai postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo, l'indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato nel 3%.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

- c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate previste dalla tabella indicata alla lettera b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali esposte in tabella in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori previsti dalla tabella indicata alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori previsti dalla tabella indicata alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 38 - Franchigia modulare per Invalidità Permanente

L'indennizzo verrà calcolato secondo le seguenti modalità:

- a) sulla parte fino a 155.000,00 euro di somma assicurata l'indennizzo per invalidità permanente accertata è determinato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Grado di Invalidità Permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata per Invalidità Permanente	Grado di Invalidità Permanente Accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata per Invalidità Permanente
1	0,3	5	2,5
2	1	6	4
3	1,5	Pari o superiore al 7%	Pari al grado accertato
4	2		

- b) sulla parte eccedente 155.000,00 euro e fino a 259.000,00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 5 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato;
- c) sulla parte eccedente 259.000,00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 10 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato;

Le franchigie di cui alle lettere b) e c) non trovano applicazione nel caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 30%.

Art. 39 - Riconoscimento dell'intera somma assicurata in caso di invalidità permanente grave

Qualora l'invalidità permanente accertata in base all'Art. 37 - "Invalidità permanente", sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 40 - Rendita vitalizia mensile da invalidità permanente

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un'invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% della totale, valutata secondo i criteri di cui agli Art. 37 - "Invalidità Permanente" e Art. 60 - "Criteri di Indennizzabilità", AXA corrisponde all'Assicurato anche una rendita vitalizia mensile rivalutabile per l'importo indicato in polizza.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

Art. 41 - Inabilità temporanea

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un'inabilità temporanea, l'indennità relativa è dovuta:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività dichiarate in polizza;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività dichiarate in polizza.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio regolarmente denunciato, come disposto dall'Art. 59 - "Cosa fare in caso di sinistro", o, in caso di ritardo, dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che AXA possa stabilire una data anteriore.

Art. 42 - Franchigia per inabilità temporanea

A parziale deroga dell'Art. 41 - "Inabilità temporanea", i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione della seguente franchigia:

- 7 giorni se la somma assicurata è pari o inferiore a 26,00 euro;
- 10 giorni se la somma assicurata è superiore a 26,00 euro ma non superiore a 62,00 euro;
- 15 giorni se la somma assicurata è superiore a 62,00 euro.

Qualora in polizza siano indicati specificatamente, nell'apposito spazio previsto, giorni di franchigia diversi da quelli suesposti, i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione dei giorni di franchigia specificati in polizza. Pertanto in assenza di indicazione in tale spazio si intende confermata la franchigia prevista dal presente articolo.

La franchigia suddetta non trova applicazione in caso di ricovero in istituto di cura o d'inabilità temporanea totale di durata pari o superiore a 60 giorni.

Art. 43 - Indennità da gessatura

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato sia soggetto a gessatura, AXA corrisponde l'indennità giornaliera stabilita, dalle ore 24 del giorno di applicazione della gessatura e sino al giorno di rimozione della stessa, per un periodo massimo di 90 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, l'indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro.

Art. 44 - Rimborso spese

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, AXA - fino a concorrenza del massimale prescelto - rimborsa le spese, sostenute nei 360 giorni successivi al sinistro:

- a) per visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio,
- b) per trattamenti fisioterapici e rieducativi,
- c) per trasporto sanitario dell'Assicurato stesso, con qualunque mezzo, con il limite di 775,00 euro per sinistro,
- d) per rette di degenza,
- e) per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

AXA rimborsa altresì le spese:

- f) per cure (escluse le protesi) e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero.

Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Che cosa non è assicurato

Art. 45 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto dall'Art. 49 - "Rischio volo";
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;
- f) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- g) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- i) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dall'Art. 52 - "Eventi naturali catastrofici";
- k) da guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dall'Art. 53 - "Rischio di guerra";
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche.

Sono inoltre esclusi:

- m) gli infarti e le ernie, salvo quanto previsto dall'Art. 51 - "Ernie traumatiche o da sforzo e rotture sottocutanee di tendini";
- n) le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dall'Art. 51 - "Ernie traumatiche o da sforzo e rotture sottocutanee di tendini";
- o) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

Art. 46 - Limiti di età

Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 47 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Le estensioni

Art. 48 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 49 - Rischio volo

La garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili in esercizio ad aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 50 - Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia per conseguenza deturpazioni al viso di carattere estetico, AXA rimborsa, fino ad un importo massimo di 2.585,00 euro e da definirsi entro 2 anni dalla guarigione clinica, le spese sostenute dall'Assicurato per cure, applicazioni ed interventi chirurgici effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico.

Art. 51 - Ernie traumatiche o da sforzo e rotture sottocutanee di tendini

L'assicurazione è estesa, limitatamente al caso di inabilità temporanea (sempre che quest'ultima sia prevista in polizza), alle ernie traumatiche o da sforzo (escluse in ogni caso le ernie discali), con l'intesa che:

- l'assicurazione ha effetto soltanto dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- l'indennizzo verrà corrisposto fino ad un massimo di 30 giorni, ferme le franchigie previste in polizza.

Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente assicurazione subentri - senza soluzione di continuità - ad altra eguale assicurazione, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:

- dalla data di decorrenza della precedente assicurazione, per gli Assicurati, somme e prestazioni dalla stessa già previsti;
- dalla data di decorrenza della presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa previste.

L'assicurazione è inoltre estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente, alle rotture sottocutanee di tendini, con l'intesa che l'indennizzo non potrà essere superiore al 2% del capitale assicurato per invalidità permanente, comunque con il massimo 5.165,00 euro, ferme le franchigie previste in polizza.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

Art. 52 - Eventi naturali catastrofici

La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche sempre che l'Assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori del comune ove è fissata la sua residenza.

Art. 53 - Rischio di guerra

La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 54 - Servizio militare di leva

L'assicurazione è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso; tuttavia, durante il servizio militare di leva l'assicurazione è prestata limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.

Art. 55 - Maggiorazione dell'indennizzo in caso di commorienza dei genitori

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, determinato dal medesimo evento, che provochi la morte dell'Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, AXA corrisponde un indennizzo supplementare pari al 50% del capitale assicurato per il caso morte. L'indennizzo supplementare verrà corrisposto unicamente ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, in parti uguali.

Il massimo esborso a carico di AXA per detto indennizzo supplementare non potrà superare, globalmente, l'importo di 155.000,00 euro anche in caso di più polizze infortuni stipulate con AXA.

Tale indennizzo supplementare non vale per il "rischio volo" di cui all'Art. 49.

Art. 56 - Diritto di surrogazione

AXA rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Garanzie facoltative

(Operanti se richiamate in polizza)

Rischi sportivi

Art. 57 - Estensione rischi sportivi su garanzia Invalidità Permanente e Morte

Qualora vengano richiamate in polizza una o più condizioni aggiuntive sotto riportate, l'assicurazione, limitatamente ai casi Morte e Invalidità Permanente, è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato derivanti dalla pratica non professionale di:

B1 - ALPINISMO oltre il terzo grado

B2 - ATLETICA PESANTE E PUGILATO - Relativamente al solo pugilato, si intendono esclusi i danni conseguenti alla perdita di denti.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni

B3 - GARE E CONCORSI IPPICI e relativi allenamenti

B4 - IMMERSIONI SUBACQUEE - Sono comprese le embolie, mentre sono esclusi sinistri conseguenti a immersioni subacquee con autorespiratore ad ossigeno.

B5 - SPELEOLOGIA

B6 - CORSE E GARE CICLISTICHE e relative prove

B7 - GARE DI CALCIO e relativi allenamenti

B8 - GARE DI RUGBY E FOOTBALL AMERICANO e relativi allenamenti

B9 - GARE DI PALLACANESTRO, PALLAVOLO E PALLAMANO e relativi allenamenti

Relativamente ai sopraindicati rischi sportivi ed a parziale deroga di quanto indicato nelle norme che regolano la copertura "Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni", non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente accertata pari o inferiore al 5%. Per invalidità permanente superiore, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente detta percentuale secondo quanto previsto dall'Art. 38 - "Franchigia modulare per invalidità permanente".

Maggiori Costi da infortunio

Premessa

La presente garanzia è prestabile ed operante solo se abbinata alla copertura "Danni allo studio".

Che cosa è assicurato

Art. 58 - Maggiori costi da infortunio

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio, indennizzabile ai termini di polizza, da cui gli derivi un'invalidità permanente definitiva accertata pari o superiore al 10%, AXA si impegna a rimborsare le maggiori spese da lui sostenute per poter garantire lo svolgimento ordinario dell'attività professionale dichiarata fino al limite della somma assicurata indicata in polizza.

Si considerano pertanto in garanzia, fino a concorrenza del massimale prescelto, le spese straordinarie sostenute nei 90 giorni successivi alla data di denuncia dell'infortunio e documentate dall'Assicurato con fatture o notule relative alle seguenti voci:

- a) temporanea sostituzione o affiancamento dell'Assicurato con un professionista di pari titolo abilitato all'esercizio dell'attività professionale;
- b) addetto o praticante alla professione, temporaneamente adibito a mansioni impiegate e/o di segreteria;
- c) spese di trasporto in taxi e/o auto con noleggio di conducente per il raggiungimento dello studio e/o cliente e viceversa.

Che cosa non è assicurato

Sono richiamate le esclusioni di cui all'Art. 45 - "Esclusioni" in quanto compatibili.

In caso sinistro

Art. 59 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA **entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**, ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze, e trasmessi entro i termini e con le modalità sopra previste.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari.

L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

Art. 60 - Criteri di indennizzabilità

AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 37 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

La rendita vitalizia non consente valore di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Nel caso in cui l'Assicurato muoia prima che l'invalidità definitiva sia stata accertata, gli eredi stessi non potranno vantare pretesa alcuna a tale titolo.

Art. 61 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti della copertura "Tutela della persona e dell'Attività in caso di infortuni", possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni: In caso di sinistro

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Art. 62 - Pagamento dell'indennizzo e corresponsione della rendita vitalizia mensile

Relativamente alla garanzia "Rendita vitalizia mensile", verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Accertata l'invalidità definitiva, AXA ne dà immediata comunicazione scritta all'Assicurato. Ricevuta notizia della sua accettazione, AXA al fine di corrispondere la rendita vitalizia mensile indicata in polizza, emetterà una propria polizza vita a favore dell'Assicurato, la cui sottoscrizione determinerà l'accensione della medesima.

La rendita inizierà ad essere corrisposta dal mese successivo alla data di effetto della polizza vita e fino a quando l'Assicurato sarà in vita. Nella fattispecie, le figure del Contraente, Assicurato e Beneficiario della polizza coincidono. Pertanto, il contratto consisterà nell'impegno di AXA di corrispondere al Beneficiario/Assicurato la rendita vitalizia mensile indicata in polizza che si rivaluta annualmente per effetto dei rendimenti finanziari derivanti dalla speciale gestione degli investimenti cui è legata l'assicurazione vita. È garantita inoltre una rivalutazione minima calcolata sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione della polizza vita.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 63 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 64 - Anticipo indennizzo sulla invalidità permanente

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, AXA anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio,
- il grado di invalidità permanente stimato da AXA non sia inferiore al 25%.

Quanto sopra senza che l'anticipo venga considerato impegno definitivo di AXA sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.

Tutela della persona e dell'attività in caso di infortuni: In caso di sinistro

Art. 65 - Attività diversa da quella dichiarata

Fermo il disposto degli Artt. 132 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 138 - "Aggravamento del rischio", 139 - "Diminuzione del rischio" e 45 - "Esclusioni", si stabilisce che qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività diversa da quella dichiarata:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di indennizzo" che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di indennizzo

Attività dichiarata in polizza			
Attività svolta al momento del sinistro	CLASSI	1	2
	1	100%	100%
	2	75%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all'apposito "Elenco delle attività" riportato a pag. 74, ove sono indicate le varie attività e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali attività non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'attività elencata.

Qualora l'attività effettivamente svolta al momento del sinistro non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 138 - "Aggravamento del rischio".

Premessa

Le somme assicurate per la presente copertura, salvo esplicita diversa pattuizione, non comprendono apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing".

Incendio - Danni allo studio e al suo contenuto

Che cosa è assicurato

Art. 66 - Danni Allo Studio ed al Suo Contenuto

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti;**
- d) **urto di veicoli stradali o di natanti;**
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione delle lettera b) del presente articolo i **danni provocati da ordigni esplosivi.**

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari a 100,00 euro.

Sono inoltre compresi i **guasti provocati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.050,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Copertura – Danni da Furto e Rapina, se ed in quanto operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto;

- i) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dello studio e/o sul contenuto a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia pari 100,00 euro.

- j) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dello studio, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia pari a 150,00 euro;

Danni allo Studio

- k) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:
- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte dello studio assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata alla partita "Lo Studio";
 - attrezzatura ed apparecchi elettronici, facenti parte del contenuto assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 2% della somma assicurata per il Contenuto per la copertura "Danni al contenuto dello Studio", ma con il limite per sinistro e per annualità assicurativa per gli apparecchi elettronici di 1.500,⁰⁰ euro se la copertura è prestata a Valore Intero, e di 1.000,⁰⁰ euro se prestata con formula a Primo Rischio Assoluto.

Nel caso in cui sia operante in polizza la partita - Apparecchi elettronici per le attività d'ufficio e/o professionali, inerente l'assicurazione Danni elettronici, la presente garanzia non si intende operante per quei beni con questa assicurati. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia pari a 100,⁰⁰ euro.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente copertura "Danni allo Studio":

- l) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
- m) **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;**
- n) le **spese necessarie per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono inoltre comprese le spese di trasloco del contenuto illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 102 - "Limite massimo dell'indennizzo";

- o) i danni derivanti dalla **perdita di pigione o mancato godimento** dello studio assicurato, a parziale deroga dell'Art. 69 - "Esclusioni", lettera j), locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

Tale garanzia è prestata per un periodo massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete allo studio sinistrato.

I locali utilizzati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;

- p) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme che regolano il sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.150,⁰⁰ euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 102 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Per le garanzie previste nella presente copertura "Danni allo studio" sono altresì previsti i seguenti limiti di indennizzo:

- 10.350,⁰⁰ euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua od oggetto d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.150,⁰⁰ per valori.

Danni allo Studio

Spese di restauro

A parziale deroga dell'Art. 69 - "Esclusioni" AXA indennizza a primo rischio assoluto le **spese di restauro** necessarie per il ripristino di oggetti d'arte danneggiati a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e degli altri eventi previsti nella presente copertura "Danni allo Studio".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro con un sottolimito massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 1.000,00 euro.

Costo di Ricostruzione Enti Particolari

AXA indennizza a primo rischio assoluto il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e degli altri eventi previsti nella presente copertura "Danni allo Studio".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro con un sottolimito massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 500,00 euro.

Art. 67 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 68 - Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso il Contraente nonché verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, dei condòmini, proprietari o affittuari e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Che cosa non è assicurato

Art. 69 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- e) causati da gelo e acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, occlusione di condutture, salvo quanto previsto dal pacchetto "Danni da acqua" se espressamente richiamato in polizza;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- i) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Spese di restauro";
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera o) del precedente Art. 66 - "Danni Allo Studio ed al suo contenuto".

Non sono inoltre indennizzabili i danni, relativamente alla garanzia:

- **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi, guasti provocati dai ladri** di cui all'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto", lettera h):
 - di imbrattamento dei muri esterni dello studio e delle relative dipendenze;
 - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alla lettera k) dell'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto";
 - diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- **eventi atmosferici** di cui all'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto", lettera i):
 - a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
 - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - sovraccarico neve, salvo quanto previsto alla lettera j) dell'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto" ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;
 - b) subiti da:
 - insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
 - tettoie e tende esterne;
 - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- **sovraccarico neve** di cui all'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto", lettera j):
 - causati da valanghe e slavine;
 - causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
 - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- **fenomeni elettrici** di cui all'Art. 66 - "Danni allo studio ed al suo contenuto", lettera k):
 - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
 - causati da usura o manomissione o difetti di materiale;

Danni allo Studio

- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dello studio.

Garanzie facoltative

(Operanti solo se richiamate in polizza)

Danni da Acqua

Che cosa è assicurato

Art. 70 - Pacchetto Danni da Acqua

Se il Contraente ha acquistato il pacchetto "Danni da acqua", la garanzia "Danni allo Studio" e/o "Danni al suo contenuto", in deroga al punto e) dell'Art. 69 - "Esclusioni", è estesa ai danni dovuti a:

- **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nello studio ivi compresi i tubi interrati.

Nell'ambito delle somme assicurate per "Lo studio" e/o il suo "Contenuto", per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 3.000,⁰⁰ euro;

- **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture.

Viene previsto il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 3.000,⁰⁰ euro;

- **ricerca e riparazione guasti** per danni da spargimento d'acqua in caso di danno indennizzabile in base alla predette garanzie "acqua condotta" a seguito di rottura accidentale delle condutture, o "gelo" di cui al punto precedente, comunque esclusi i tubi interrati.

Si rimborsano le spese:

- 1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- 2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti dello studio;

sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 3.000,⁰⁰ euro.

- **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio dello studio.

Viene previsto un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 3.000,⁰⁰ euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro e per garanzia, una franchigia di 100,⁰⁰ euro. La franchigia relativa alla garanzia "Ricerca e riparazione guasti" è da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo;

Che cosa non è assicurato

Art. 71 - Esclusioni

Il pacchetto "Danni da Acqua" non comprende, ad integrazione dell'Art. 69 - "Esclusioni" della garanzia "Danni allo Studio ed al suo contenuto":

- 1) per la garanzia **acqua condotta**, i danni:

Danni allo Studio

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
 - gelo, salvo quanto disciplinato nella specifica garanzia;
 - da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto dalla suddetta garanzia "Occlusione di condutture";
 - da usura, corrosione o difetti di materiali;
 - provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
 - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- 2) per la garanzia **gelo**, i danni:
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno dello Studio o da tubi interrati;
 - ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- 3) per la garanzia **occlusione di condutture**, i danni:
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
 - verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Rottura Accidentale di Lastre

Che cosa è assicurato

Art. 72 –Rottura accidentale di lastre

AXA rimborsa a primo rischio assoluto le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, compreso trasporto ed installazione, delle lastre dello Studio e/o del Contenuto, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata, nel limite della somma assicurata, con un massimo di 3.000,⁰⁰ euro per singola lastra, restando a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro una franchigia di 50,⁰⁰ euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 73 - Esclusioni

La garanzia "Rottura accidentale di lastre" non comprende, ad integrazione delle "Esclusioni" della garanzia "Danni allo Studio", i danni:

- a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- b) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;
- d) dovuti a semplici scheggiature e rigature;
- e) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;
- f) aventi valore artistico; non si intende operativa la garanzia "Spese di restauro" per le lastre facenti parte del fabbricato.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

Costo di Ricostruzione Enti Particolari

Che cosa è assicurato

Art. 74 - Costo di Ricostruzione enti particolari

AXA indennizza nei limiti della somma assicurata per la garanzia "Costo di ricostruzione Enti particolari", il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei e degli altri eventi previsti nella presente copertura - Danni allo Studio.

L'assicurazione è prestata, in aumento a quanto già previsto in copertura base, a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 101 – "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Sono richiamate le esclusioni di cui all'Art. 69 - "Esclusioni" in quanto compatibili.

Come si indennizza

Art. 75 - Criteri di indennizzo - deroga alla proporzionale

È indennizzato:

- a) per **lo studio** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto lo studio assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per **il contenuto**:
 - il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati considerando il valore a nuovo dell'arredamento e degli oggetti particolari, senza tener conto quindi del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso. Per gli oggetti pregiati verrà invece indennizzato il valore di mercato al momento del sinistro.
 - il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;
 - il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto e fiscali;

Qualora i danni al contenuto dello studio siano prestati a primo rischio assoluto in caso di sinistro non sarà applicata la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

- c) per la "**Rottura Accidentale di Lastre**", le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche e comprensive dei costi di trasporto ed installazione, sono rimborsate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 101 - "Assicurazione parziale".

Deroga alla proporzionale

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 101- "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Il disposto dell'Art. 1907 C.C. non troverà altresì applicazione nelle garanzie/coperture prestate a primo rischio assoluto.

Premessa

La copertura "Danni da furto e rapina" è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 76 - Integrazione della definizione di fabbricato

Ai fini dell'efficacia della copertura "Danni da furto e rapina" quando il fabbricato è costituito da un solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve essere superiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale). Quando la linea di gronda del tetto è inferiore in linea verticale, a 4 metri, il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Art. 77 - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing".

Furto del contenuto dello Studio

Che cosa è assicurato

Art. 78 - Furto del contenuto dello Studio

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **furto commesso**:
 - 4) **attraverso le luci di serramenti**, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 5) **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le portevertrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 6) con **rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura** al pubblico e presenza di addetti nello studio;
- c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- d) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione**;
- e) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi** stessi.

Danni da Furto e Rapina

AXA indennizza altresì:

- f) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
- g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 97 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

AXA inoltre rimborsa:

- h) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
- i) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dello studio professionale.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.

La garanzia "**Danni da furto e rapina**" è prestata, nel rispetto delle somme assicurate, con i seguenti limiti di indennizzo:

- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.350,00 euro, per singolo quadro, tappeto ed arazzo, oggetto d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.150,00 euro, per valori;
- 2.070,00 euro per sinistro per la garanzia guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui alla lettera e);
- 10% della somma assicurata per la garanzia atti vandalici di cui alla lettera f);
- 3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 1.550,00 euro, per la garanzia spese ed onorari dei periti di cui alla lettera g);
- 260,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui alla lettera h);
- 260,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese di sostituzione delle serrature, di cui alla lettera i).

Art. 79 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 80 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 78 - "Furto del contenuto dello studio", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Che cosa non è assicurato

Art. 80 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

Danni da Furto e Rapina

- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Garanzie facoltative

(Operanti solo se richiamate in polizza)

Valori nei mezzi di custodia

Che cosa è assicurato

Art. 81 - Valori nei mezzi di custodia

AXA, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza nei limiti della somma assicurata la perdita di valori custoditi in cassaforte e armadio di sicurezza nei locali costituenti lo studio professionale.

La copertura "Danni da furto e rapina" è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 78 - "Furto del contenuto dello studio", lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 133 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga dell'Art. 103 - "Recupero beni rubati", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà ad AXA.

Che cosa non è assicurato

Si richiamano, in quanto compatibili le esclusioni della presente sezione "Danni da furto e rapina".

Danni da Furto e Rapina

Portavalori

Che cosa è assicurato

Art. 82 - Portavalori

AXA, alle condizioni tutte della presente copertura, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia – “Portavalori”, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, della Svizzera, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) lo scippo;
- d) la rapina.

In caso di sottrazione dei valori, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Per il solo caso di furto avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica italiana l'indennizzo non potrà superare il limite di 500,⁰⁰ euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 133 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Che cosa non è assicurato

Art. 83 - Rischi esclusi

Non sono indennizzabili i danni:

- a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6 e le ore 22;
- b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
- c) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

Costo di Ricostruzione Enti Particolari

Che cosa è assicurato

Art. 84 - Costo di ricostruzione enti particolari

AXA indennizza, nei limiti della somma assicurata alla garanzia – “Costo di ricostruzione enti particolari”, il costo del materiale, compresi i bolli, i diritti, le spese di trasporto e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di eventi per i quali è operante l'assicurazione della presente sezione.

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Si richiamano, in quanto compatibili le esclusioni della presente copertura “Danni da furto e rapina”.

Danni da Furto e Rapina

Come si indennizza

Art. 85 - Criterio di indennizzo

Le garanzie della sezione "Danni da Furto e rapina" sono prestate a primo rischio assoluto. In caso di sinistro non sarà applicata la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

Relativamente alla presente sezione, AXA corrisponderà l'indennizzo secondo l'applicazione della seguente tabella:

		Importo liquidabile a termini di polizza		
		Mezzi di chiusura dichiarati ORDINARI	Mezzi di chiusura dichiarati RAFFORZATI	
Sinistro commesso	forzando mezzi di chiusura	RAFFORZATI	100%	100%
		ORDINARI	100%	80% restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
		INFERIORI a ordinari	80% restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	60% restando il rimanente 40% a carico dell'Assicurato
	attraverso	tetto con caratteristiche non conformi all'Art. 76 - "Integrazione della definizione di fabbricato"	80% restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	80% restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo sarà determinato secondo quanto disposto dall'Art. 133 - "Altre assicurazioni". L'eventuale importo a carico dell'Assicurato sarà applicato dopo la determinazione dell'importo dovuto da AXA.

La quantificazione del danno sarà effettuata con le regole previste all'Art. 99 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Danni Elettronici

Premessa

Art. 86 - Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 87 - Apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing".

Danni Elettronici agli Apparecchi per le Attività d'Ufficio

(formula a primo rischio assoluto)

Che cosa è assicurato

Art. 88 - Oggetto dell'Assicurazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti **agli apparecchi elettronici d'ufficio**, assicurati dalla garanzia, collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:

- a) **imperizia, negligenza, errata manipolazione;**
- b) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**
- c) **rovesciamento di liquidi in genere;**
- d) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria;**
- e) **gelo, valanghe, ghiaccio;**
- f) **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** anche se conseguenti a fulmini.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia pari a 150,⁰⁰ euro ed un limite di indennizzo per i conduttori esterni, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.050,⁰⁰ euro nell'ambito della somma assicurata in polizza.

AXA rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

- g) le maggiori spese documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato.

Viene previsto sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.033,⁰⁰ euro nell'ambito della somma assicurata in polizza.

Che cosa non è assicurato nei danni elettronici agli apparecchi per le attività d'ufficio

Art. 89 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Danni Elettronici

- c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

- f) di incendio ed altri eventi previsti dalla copertura – Danni allo Studio, di furto ed altri eventi previsti dalla copertura – Danni da Furto e rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;
- g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
- o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengano a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;
- p) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Come si indennizza

Art. 90 - Criterio di indennizzo

È indennizzata, per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Danni Elettronici

Garanzie facoltative

(operanti se richiamate in polizza)

Elettronica - Danni elettronici agli Apparecchi professionali Sanitari

(Formula a Valore intero o a Primo rischio assoluto in funzione di quanto riportato sul Simplo di polizza)

Che cosa è assicurato

Art. 91 - Oggetto dell'Assicurazione: Apparecchi Professionali Sanitari

AXA si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso all'Art. 94 - "Esclusioni" per gli apparecchi assicurati descritti in allegato di polizza rientranti nella tabella sotto riportata.

Rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di 500,⁰⁰ euro.

Categoria Rischio	Codice rischio	Descrizione Apparecchi professionali Sanitari
A	504 -	Tomografi compiuterizzati
	506 -	Risonanza magnetica nucleare
B	502 -	Apparecchi radiologici
	501 -	Impianti ed apparecchiature elettromedicali e di laboratorio
	503 -	Riuniti dentali
	505 -	Angiografia
	507 -	Medicina nucleare
D	508 -	Ultrasuoni (assicurabili solo nella formula a valore intero)
E	509 -	Endoscopia (assicurabili solo nella formula a valore intero)

Elettronica - Danni elettronici agli Apparecchi professionali Tecnici

(Formula a valore intero o a Primo rischio assoluto in funzione di quanto riportato sul simplo di polizza)

Art. 92 - Oggetto dell'Assicurazione: Apparecchi Professionali Tecnici

AXA si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso all'Art. 94 - "Esclusioni" per gli apparecchi assicurati descritti in allegato di polizza rientranti nella tabella sotto riportata.

Rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro uno scoperto del 10% con il minimo di 250,⁰⁰ euro.

Categoria Rischio	Codice rischio	Descrizione Apparecchi professionali Tecnici
A	403 -	Microscopi elettronici
B	405 -	Apparecchiature ad ultrasuoni
C	407 -	Apparecchiature di controllo e misura senza utilizzo di raggi
	408 -	Termografi per rilievo di temperature
D	409 -	Apparecchiature di controllo e misura con utilizzo di raggi (assicurabili solo nella formula a valore intero)

Come si indennizza

Art. 93 - Criterio di indennizzo

È indennizzato, per gli apparecchi elettronici professionali, il valore delle cose assicurate stimando il loro costo di rimpiazzo a nuovo, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un apparecchio uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un apparecchio elettronico professionale equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Che cosa non è assicurato nei danni elettronici agli apparecchi professionali sanitari e tecnici

Art. 94 – Esclusioni

Sono richiamate le esclusioni all'Art. 89, ad eccezione delle lettere n) - o), con le seguenti integrazioni:

Sono esclusi i danni:

- a) di occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità;
- b) causati da atti dolosi in genere, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) di smarrimento.

Sono, altresì, esclusi:

- d) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) i danni ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- f) i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia.

Sono altresì esclusi dalla assicurazione:

- g) conduttori esterni alle cose assicurate;
- h) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- i) cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato;
- j) supporto dati e programmi in licenza d'uso, salvo se vi sia espresso richiamo in polizza della condizione complementare.

Qualora la copertura "Danni elettronici agli apparecchi professionali sanitari e tecnici" sia prestata a primo rischio assoluto, si intendono esclusi i danni ai seguenti apparecchi:

- ultrasuoni;
- endoscopie;
- di controllo e misura con utilizzo di raggi.

Premessa

Le seguenti garanzie facoltative sotto riportate sono prestate a primo rischio assoluto.

P00 - Supporti di dati - programmi in licenza d'uso

AXA, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso:

- a) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi;
- b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dagli Artt. 89 - 94 - "Esclusioni", i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 5% e con un minimo di 250,⁰⁰ euro.

P01 - Maggiori costi

AXA indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni della copertura "Danni elettronici", che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

AXA non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

Danni Elettronici

AXA risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. AXA riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'Art. 95 – "Cosa fare in caso di sinistro", il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Agenzia o ad AXA i danni di maggiori costi mediante telegramma, raccomandata A/R o fax.

Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse entro 48 ore dalla data del sinistro, AXA non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della comunicazione.

La presente estensione di garanzia verrà prestata con la diaria giornaliera convenuta dal Contraente e scelta sulla base della tabella che segue, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo ed una franchigia di due giorni per sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO GIORNALIERI		
P01 - A	Diaria giornaliera	75 euro
P01 - B	Diaria giornaliera	150 euro
P01 - C	Diaria giornaliera	250 euro

In caso di sinistro

Art. 95 - Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente AXA, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'Art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi elettronici, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 96 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 97 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 98 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 95 - "Cosa fare in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 99 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 97 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 99 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Danni allo studio - da furto e rapina - elettronici: In caso di sinistro

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione "Danni allo Studio":

- limitatamente all'attrezzatura ed apparecchi elettronici :

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

a "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d);

- limitatamente a merci ed effetti personali:

- e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 101 - "Assicurazione parziale".

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione "Danni da Furto e rapina":

l'ammontare del danno a "Valore a nuovo Contenuto":

- 1) per l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Danni allo studio - da furto e rapina - elettronici: In caso di sinistro

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

2) per il campionario merci e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro;

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla copertura "Danni allo Studio" "Danni da Furto e rapina" l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per la rottura delle lastre, a seguito di evento previsto dalla garanzia "Rottura accidentale di lastre" l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per gli apparecchi elettronici, a seguito di evento previsto dalla Sezione Danni Elettronici:

- i) nel caso di danno **suscettibile** di riparazione:
 - 1) si stima, per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) difalato dell'importo stimato al punto 2).
- l) nel caso di danno **non suscettibile** di riparazione:
 - 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
 - 4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) difalato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:
 - α) i danni si siano verificati entro i 5 anni successivi a quello della prima installazione per gli apparecchi elettronici d'ufficio o professionali;
 - β) il rimpiazzo (o la documentazione attestante la richiesta di rimpiazzo) o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari, e nel caso di apparecchi elettronici professionali entro 6 mesi dalla data del sinistro;
 - γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), difalato dell'importo stimato al punto 5).

Danni allo studio - da furto e rapina - elettronici: In caso di sinistro

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera i) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera l) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per Fonti di luce emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, Tubi e Valvole elettroniche in caso di danno: l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'Art. 101 - "Assicurazione parziale".

Qualora la garanzia apparecchi professionali Tecnici o Sanitari, sia prestata nella formula a primo rischio assoluto, non troverà applicazione l'Art. 101 - "Assicurazione parziale".

Art. 100 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 101 - Assicurazione parziale

(Valida solo per la Sezione "Danni allo studio" e per la sezione "Danni elettronici" per le garanzie prestate a valore intero)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche.

Art. 102 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 103 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Danni allo studio - da furto e rapina - elettronici: In caso di sinistro

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 104 - Pagamento dell'indennizzo - anticipo indennizzo - indennizzo separato

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 80 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Copertura "Danni allo Studio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 69 - "Esclusioni," lettera c).

Anticipo indennizzo

Relativamente alla Copertura "Danni allo Studio", l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 105 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici d'ufficio, e loro reintegro

In caso di sinistro le singole somme assicurate di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 140 - "Recesso in caso di sinistro".

Premessa

Art 106 - Oggetto delle prestazioni

La gestione dei servizi di assistenza e di consulenza, di seguito indicati, è stata da AXA affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Numero verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia) - Tel. +39.06.42.11.55.77 (per chiamate dall'estero) - Fax 39.06.42.11.52.43 - e-mail gestione.servizi@ip-assistance.com, di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza (salvo se diversamente indicato), possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Servizi di Consulenza per l'attività del professionista - Assistenza Professionale

Professional consulting

Art. 107 - Professional consulting tra professionisti

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per la ricerca di un professionista facente parte del medesimo settore lavorativo dell'Assicurato o di altri settori, per una consulenza su un quesito inerente l'attività svolta.

I consulenti a disposizione sono: Medici/operatori sanitari, psicologi, consulenti del lavoro, commercialisti/ragionieri, avvocati, amministratori di stabili, architetti/ingegneri/geometri/periti edili, notai, agenti immobiliari.

Il costo del servizio resta a carico di AXA Assistance per un massimo di 2 (due) consulti l'anno per Assicurato. Per ciascun consulto, l'Assicurato potrà confrontarsi con massimo 2 (due) professionisti appartenenti, anche, ad un settore diverso da quello dell'Assicurato stesso.

Qualora l'Assicurato avesse usufruito dei 2 (due) consulti a carico di AXA Assistance e necessitasse di ulteriori consulti professionali potrà, tenendone a proprio carico le spese, contattare la Centrale Operativa e richiedere il servizio disponendo delle tariffe agevolate.

Certificazione sistema di qualità ISO

Art. 108 - Servizio di consulenza per la certificazione del sistema di qualità ISO

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative la certificazione del sistema di qualità, legata alla sua attività, potrà contattare la Centrale Operativa per una consulenza sulle varie fasi della certificazione.

Il servizio sarà fornito per il tramite di Società specializzata competente nell'assistere l'Assicurato in merito ai seguenti argomenti:

A. Informazioni

- orientamento sui tipi di certificazione indicando l'ambito in cui può ottenere la certificazione;
- elenco degli organismi di certificazione per aree di competenza;
- elenco di società di consulenza che guidi l'Assicurato nell'organizzazione del sistema di qualità;
- il processo da seguire per poter ottenere la certificazione e identificazione degli attori di certificazione coinvolti;
- informazioni relative ai costi;
- informazioni e supporto per eventuali finanziamenti.

B. Consulenza per sviluppo Sistema Qualità e preparazione alla Certificazione

- analisi iniziale, sviluppo e gestione progetto;
- esempi e strutture di base di documenti (Manuale, Procedure, Modulistica) da personalizzare;
- consulenza remota (telefonica e/o via internet).

C. Consulenza per ciclo di Certificazione

- nella scelta dell'Ente di Certificazione, contatti iniziali, definizione contratto, domanda di certificazione;
- nella conduzione (e successivo supporto) verifiche ispettive interne;

D. Consulenza sulle attività post-certificazione

- manutenzione del sistema qualità e preparazione per le visite periodiche di mantenimento o sorveglianza;
- risoluzione di eventuali non conformità o osservazioni emerse.

Il costo del servizio resta a carico di AXA Assistance per un massimo di 2 (due) volte l'anno per Assicurato.

Qualora l'Assicurato avesse usufruito dei 2 (due) consulti a carico di AXA Assistance e necessitasse di ulteriori consulti professionali potrà, tenendone a proprio carico le spese, contattare la Centrale Operativa e richiedere il servizio disponendo delle tariffe agevolate.

Instant Office

Il servizio potrà essere fornito in tutte le città, in Italia e all'estero, dove siano presenti corrispondenti delle Società di "Instant Office" convenzionate.

Art. 109 - Instant Office all'estero ed in Italia

Qualora l'Assicurato abbia la necessità di trovare una sede temporanea dove aprire il proprio studio professionale potrà, contattando la Centrale Operativa, richiedere il servizio di "Instant Office".

La ricerca sarà affidata a Società specializzate nel settore che saranno disponibili a:

- organizzare uno studio a lungo termine ovvero, con contratto di affitto di un anno rinnovabile;
- organizzare uno studio a breve termine ovvero con contratto di affitto per periodi che vanno dalla mezza giornata ad un mese o più, comunque per un periodo inferiore all'anno.

In base alle esigenze dell'Assicurato saranno disponibili, a tariffe agevolate, i seguenti servizi:

- un sistema di sicurezza con badge ed accesso agli uffici 24 ore su 24;
- studi elegantemente arredati;
- consumi: elettricità, riscaldamento, acqua, pulizia giornaliera, ecc.;
- l'utilizzo di aree comuni: reception, copy area (accesso alle attrezzature generali di ufficio) con utilizzo delle sale riunioni (pay as you use);
- lo smistamento della posta, un servizio di risposta telefonica personalizzata a nome dello studio;
- l'organizzazione di videoconferenza dalla propria città con oltre 300 sedi in tutto il mondo;
- l'utilizzo di sale riunioni per periodi che vanno da un'ora di utilizzo ad una giornata;
- l'accesso ad uno studio virtuale con domiciliazione presso indirizzi prestigiosi in tutto il mondo.

Il servizio di Instant Office è fornito all'Assicurato senza limite di volte per ogni anno di validità della polizza; il costo del servizio è a carico del professionista.

Modalità di accesso ai servizi di consulenza per l'attività del professionista

Per poter usufruire dei "Servizi di consulenza professionale" l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance e fornire i seguenti dati:

- il proprio nome e cognome
- il numero della polizza Protezione Professionale

Qualora sia necessario, come nel caso della richiesta di un preventivo di spesa, la Centrale Operativa trasmetterà a mezzo fax o e-mail all'Assicurato il modulo di richiesta che dovrà essere compilato e rispedito ad AXA Assistance.

Il servizio di consulenza sarà in funzione nei soli giorni feriali ed in orario d'ufficio con le seguenti modalità:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

Dal momento della richiesta dell'Assicurato alla Centrale Operativa, lo stesso sarà messo in contatto con il Consulente/Professionista entro il limite massimo delle successive 48 ore. Resta inteso che alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e nel caso di prestazioni all'estero dovrà anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

In considerazione del tipo di richiesta il Consulente/Professionista indicherà i tempi della risposta/consulenza direttamente all'Assicurato al momento del contatto concordandone, inoltre, le modalità.

Qualora non fosse possibile recepire immediatamente la richiesta dell'Assicurato, da parte della Centrale Operativa, lo stesso sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Servizi salvatempo per il professionista

Assistenza "salvatempo"

Che cosa è garantito

Art. 110 – Prenotazione accertamenti diagnostici ed appuntamenti medici

Qualora l'Assicurato (o in sua vece un familiare o il medico curante), ricerchi una struttura sanitaria presso la quale richiedere l'effettuazione di una prestazione sanitaria, può contattare telefonicamente la Centrale Operativa di AXA Assistance. Questa proporrà una selezione di strutture, scelte tra quelle convenzionate e non convenzionate in base a criteri di idoneità al caso, di vicinanza al domicilio dell'Assicurato e di tempestività nell'erogazione.

AXA Assistance si impegna a garantire una risposta:

- per esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici e visite specialistiche entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta;
- per ricoveri, interventi chirurgici o day hospital, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Ove possibile AXA Assistance provvederà alla prenotazione della prestazione sanitaria richiesta presso le strutture convenzionate e non, inviandone conferma e comunicazione all'Assicurato secondo la modalità convenuta (e-mail, fax, lettera, SMS).

Il servizio è valido esclusivamente per l'Italia.

Art. 111 - Ritiro di esami ed analisi di laboratorio o accertamenti diagnostici

Qualora l'Assicurato sia nell'impossibilità di recarsi a ritirare gli esiti di esami ed analisi di laboratorio o accertamenti diagnostici, la cui prenotazione è stata effettuata da AXA Assistance, potrà richiedere telefonicamente alla Centrale Operativa di AXA Assistance che venga organizzato per suo conto il ritiro degli esiti e l'invio degli stessi al proprio domicilio.

Alla richiesta di attivazione del servizio la Centrale Operativa comunica le modalità e i costi del servizio di ritiro ed invio, che sono in ogni caso a carico dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna a saldare l'importo ad AXA Assistance alla consegna degli esiti.

Art. 112 - Servizio informativo per la ricerca di Società di Babysitting

Qualora l'Assicurato abbia necessità di far accudire i propri figli minori, può contattare la Centrale Operativa la quale è a disposizione dell'Assicurato per fornire il nominativo di società che dispongono di personale specializzato nell'assistere i minori.

I costi relativi al servizio di babysitting ed all'invio della babysitter saranno concordati direttamente tra l'Assicurato e la Società di babysitting restando a totale carico dello stesso.

Art. 113 - Servizio informativo per la ricerca di Società di kindergarden o asili nidi di infanzia

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire il nominativo ed il recapito telefonico di società di kindergarden o asili nidi di infanzia convenzionati.

I costi relativi ai servizi offerti dalle società di kindergarden e dagli asili nidi di infanzia saranno concordati direttamente tra l'Assicurato e la Società di kindergarden restando a totale carico dello stesso.

Modalità di accesso ai servizi salvatempo per il professionista

Il servizio sarà in funzione nei soli giorni feriali ed in orario d'ufficio con le seguenti modalità:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Qualora non fosse possibile recepire immediatamente la richiesta dell'Assicurato, da parte della Centrale Operativa, lo stesso sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. In ogni caso in considerazione del tipo di richiesta la Centrale Operativa indicherà i tempi entro i quali sarà possibile erogare il servizio;

Servizi di assistenza per la persona

Che cosa è garantito

Art. 115 - Consulti medici telefonici, invio del medico, invio dell'ambulanza

Qualora, in caso di infortunio, l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale, potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico di AXA Assistance, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. Inoltre, qualora in seguito al primo contatto telefonico il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica, e sempre che non fosse reperibile il medico abituale dell'Assicurato, AXA Assistance potrà provvedere gratuitamente a:

- inviare un suo medico convenzionato presso lo studio del paziente;

e/o eventualmente a:

- far trasportare l'Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso tramite ambulanza secondo la gravità del caso.

I servizi di invio del medico e dell'ambulanza sono validi esclusivamente per l'Italia.

Art. 116 - Rientro anticipato

Nel caso in cui si rendesse indispensabile la presenza dell'Assicurato presso il domicilio in seguito ad infortunio occorso ad un suo familiare, anch'egli assicurato, e sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, AXA Assistance metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio dal luogo del soggiorno fino al domicilio.

Art. 117 - Grave infortunio all'estero

La garanzia è operante qualora l'Assicurato abbia acquistato la copertura "Tutela della persona e dell'attività".

Nel caso in cui l'Assicurato sia all'estero e, a seguito di infortunio, necessiti di ricovero urgente, l'Assicurato stesso o, se impossibilitato, un suo familiare, potrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa di AXA Assistance.

Questa si attiverà per organizzarne il trasferimento con i mezzi ritenuti più adeguati alla circostanza, al fine di poter provvedere al ricovero in struttura sanitaria in Italia, idonea a garantirgli le appropriate cure sanitarie.

Qualora non venisse giudicato opportuno il trasferimento in Italia, AXA Assistance provvederà a contattare, tramite una propria corrispondente, la struttura sanitaria più idonea, ovvero quella in cui l'Assicurato si trova. Verificata la posizione amministrativa e clinica dell'Assicurato, provvederà ad autorizzare o negare il pagamento delle prestazioni sanitarie previste dal contratto (ferme eventuali franchigie o limiti di indennizzo).

Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato

sarà tenuto a rimborsare ad AXA le somme che questa, per il tramite di AXA Assistance o sua corrispondente, abbia corrisposto.

Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da AXA, per il tramite di AXA Assistance, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

Art. 118 - Interprete all'estero

La garanzia è operante qualora l'Assicurato abbia acquistato la copertura "Tutela della persona e dell'attività".

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito ad un infortunio, sia ricoverato presso una struttura sanitaria all'estero e si rendesse necessaria la presenza di un interprete per agevolare la comunicazione con i medici curanti, AXA Assistance provvederà a reperirlo, trattenendo a proprio carico i relativi costi entro un limite di spesa pari a 150,00 euro per Assicurato e anno assicurativo.

Servizi di Assistenza per lo studio

Assistenza Tecnica

Che cosa è garantito

Art. 119 - Servizio di ricerca artigiani

La Centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, di Inter Partner Assistance, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di artigiani convenzionati, quali:

- elettricisti,
- falegnami,
- idraulici,
- riparatori di apparecchi elettronici,
- vetrai.

Art. 120 - Invio artigiani

La Centrale Operativa è a disposizione per:

a) Reperimento ed invio idraulico

Qualora:

- in seguito a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico si abbia un allagamento oppure un'infiltrazione nello studio professionale o nelle unità immobiliari dei vicini;
- in caso di mancanza totale di acqua nello studio professionale non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idrico;

la Centrale Operativa invierà allo studio professionale dell'Assicurato un idraulico.

Resta a carico di AXA Assistance l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili, su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situato lo studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio elettricista

Qualora in seguito a mancanza della corrente elettrica nello studio professionale per guasti di interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà allo studio professionale dell'Assicurato un elettricista.

Restano a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato lo studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timers o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio del fabbro

Qualora:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura purché non elettronica, non è possibile entrare nello studio professionale ;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso allo studio professionale è compromessa in modo grave e la sicurezza del medesimo non è garantita;

la Centrale Operativa invierà allo studio professionale dell'Assicurato un fabbro.

Resta a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera del fabbro fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su porte e cancelli che non siano di stretta pertinenza dello studio professionale e di proprietà o possesso del titolare dello studio stesso;
- gli interventi su impianti di sicurezza e allarme.

Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di tre volte per ciascun anno assicurativo.

Art. 121 - Ripristino dello studio professionale dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, lo studio professionale necessiti, per il ripristino dei locali, di lavori di pulizia, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Tale prestazione rimane a carico di AXA Assistance fino ad un massimo di 155,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 122 - Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, lo studio professionale diventi improvvisamente inagibile, AXA Assistance provvederà a mettere a disposizione il Servizio di segreteria postale privata e ricevimento telefax presso un Centro affiliato Mailboxes più vicino al domicilio del titolare dello studio.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo di tale servizio per il periodo di inagibilità dei locali dello studio professionale con il massimo di 90 giorni. Inoltre AXA Assistance mette a disposizione un Servizio di Segreteria telefonica d'emergenza per un periodo massimo di 5 giorni dalla data del sinistro.

Art. 123 - Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro, lo studio professionale dell'Assicurato risulti definitivamente inagibile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o presso la nuova sede dello studio professionale.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.033,00 euro purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro stesso.

Art. 124 - Immediato rientro dell'assicurato

Qualora, in seguito a sinistro, si rendesse indispensabile presso lo studio professionale danneggiato la presenza dell'Assicurato, la Società provvederà ad organizzare il rientro dello stesso al suo studio, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro).

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo 259,00 euro.

Art. 125 - Invio guardia giurata

Qualora a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dello studio professionale, AXA Assistance organizza la vigilanza dei locali mediante istituti di vigilanza, per un periodo massimo di 24 ore.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo 259,00 euro.

L'invio della guardia giurata è previsto in caso di forzata assenza del titolare dello studio professionale assicurato e su sua espressa autorizzazione.

Art. 126 - Servizio di ricerca

La Centrale Operativa è inoltre a disposizione per fornire immediatamente o qualora ciò non fosse possibile, richiamando l'Assicurato entro le successive 8 ore lavorative:

- nominativi e recapiti di artigiani: elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, ecc.;
- reperimento e disponibilità di servizi di soccorso d'urgenza quali: ambulanze, guardie mediche, aerei-elicotteri sanitari, centri grandi ustionati e antiveleni, servizi veterinari, ecc.;
- nominativi e recapiti dei Centri di Assistenza delle principali case di apparecchiature per ufficio;
- indirizzi e recapiti delle Agenzie, Uffici di Liquidazione Danni di AXA;
- informazioni e consigli di carattere legale quali: diritti e doveri dell'Assicurato in caso di sinistro, indirizzi e recapiti di avvocati, periti, ecc., procedure per la denuncia di sinistro presso le Compagnie di Assicurazione e le competenti Autorità.

Che cosa non è garantito

Art. 127 - Esclusioni - limiti di esposizione - responsabilità

I servizi di Assistenza operano con le seguenti esclusioni, limiti di esposizione e responsabilità.

a) Esclusioni

Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. 69 - "Esclusioni" delle norme che regolano la copertura - "Danni allo studio":

- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza.

b) Limiti di esposizione

I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborso per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

Pertanto l'organizzazione di una delle prestazioni di assistenza su iniziativa dell'Assicurato può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato la relativa autorizzazione; in tal caso AXA Assistance fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

Limitatamente alla prestazione di cui all'Art. 116 - "Rientro anticipato", l'esposizione di AXA Assistance deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA Assistance si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro tre mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme a AXA Assistance.

c) Responsabilità

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da:

- guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;
- inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, nevicate, valanghe, gelo;
- ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.

AXA Assistance non assume infine responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, tanto meno per eventuali danni da questo provocati.

In caso di sinistro

Gli articoli seguenti sono operanti per il Servizio di assistenza per lo studio e per la persona

Art. 128 - Richiesta di prestazioni di assistenza - prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente a AXA Assistance, telefonicamente al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero Tel. +39.06.42.11.55.77) oppure via fax (+39.06.42.11.52.43 oppure a mezzo posta elettronica indirizzo e-mail gestione.servizi@ip-assistance.com), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le renda necessarie.

La Centrale Operativa 24 su 24 per 365 giorni l'anno è a disposizione per fornire immediatamente assistenza mediante Linea Verde.

Per i servizi di consulenza o informazione, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dello studio professionale assicurato;
- numero di polizza;
- cognome e nome del Contraente/Assicurato, suo indirizzo o recapito (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax o telex);

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute su preventiva autorizzazione della Centrale Operativa contattata dall'Assicurato al momento del sinistro è necessario trasmettere gli originali delle ricevute, delle fatture, e in generale tutta la documentazione delle spese relative al sinistro di cui si chiede il rimborso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 129 - Controversie sulla liquidazione dei danni - arbitrato irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le Parti, di comune accordo per iscritto, possono procedere mediante due periti, nominati uno per ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina o se i due periti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Art. 130 - Comunicazioni - variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 128 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - prescrizione".

Art. 131 - Rinvio alle norme di assicurazione

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Norme comuni a tutte le coperture

Art. 132- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 133 - Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Tuttavia il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi Assicurati abbinata a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito.

Fermo quanto sopra indicato, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, AXA, previo consenso del Contraente, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 134 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

(si veda nell'ambito della copertura tutela legale l'Art. 30 – Decorrenza della garanzia)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 135 - Assicurazione per conto altrui - titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 C.C.

Art. 136 - Indicizzazione del contratto

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della sezione "Assistenza") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Norme comuni a tutte le coperture

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione dell'indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Art. 137 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al presente contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 138 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

(Per la sezione Infortuni vedasi anche l'Art. 65 - "Attività diversa da quella dichiarata")

Art. 139 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 140 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 1469 bis C.C., possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 141 - Rinnovo e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è rinnovata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 142 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 143 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 1469 bis C.C., qualora applicabile.

Art. 144 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Dizionario

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ADDETTI:	i titolari, i familiari, i dipendenti iscritti a libro paga dell'Assicurato, i collaboratori.
APPARECCHI ELETTRONICI:	dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Sono l'insieme delle seguenti apparecchiature: a) apparecchi elettronici d'ufficio: macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, personal computer, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, bilance elettriche ed elettroniche. b) apparecchi elettronici professionali tecnico-sanitari: come da elenco di polizza.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
CATENACCIO:	robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
COLLABORATORI:	prestatori di lavoro, diversi dai dipendenti, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti, per l'esercizio dell'attività descritte in polizza e dei quali debba rispondere ai sensi dell'Art.2049 C.C..
CONDUTTORI ESTERNI:	l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
CONTENUTO:	è l'insieme dei seguenti beni: a) attrezzatura: arredamento dello studio professionale impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, vetrine e tendoni, e quant'altro di simile inerente all'attività, esclusi gli enti particolari; b) apparecchi elettronici: d'ufficio e professionali; c) effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti nonché valori, documenti personali, escluso quanto riposto nelle abitazioni; d) oggetti pregiati, quadri e tappeti di valore singolo superiore a 517, ⁰⁰ euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria; e) valori; f) oggetti d'arte quanto abitualmente trattato nel mercato dell'arte e dell'antiquariato, esclusi gli oggetti di filatelia e numismatica, i gioielli e le pietre preziose, anche se antichi, e le pellicce, oggetti e servizi di argenteria.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA:	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
COPIE DI SICUREZZA:	copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel frontespizio e contenenti la versione aggiornata dei dati, le procedure originali, i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COPERTURA:	il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
COSE:	gli oggetti materiali e gli animali.
DATI:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
ENTI PARTICOLARI:	archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti dati, modelli.
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, per ottenere un ingiusto profitto con altrui danno.
FABBRICATO:	<p>la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, ivi compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, esclusa l'area. Relativamente alla copertura di Responsabilità Civile la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, per i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali. Inoltre per la sezione "Danni allo studio" nella definizione di fabbricato si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme), comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le dipendenze: cantine, centrale termica, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Si intende parte del fabbricato anche il garage pertinenziale (Art. 818 C.C.).</p> <p>In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.</p> <p>Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
FISSI ED INFISSI:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA:	<p>l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.</p> <p>Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.</p>
FURTO:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'Art. 624 Codice Penale.
GARANZIA:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
GESSATURA:	ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Dizionario

IMPLOSIONE:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
INFIAMMABILI:	<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INFORTUNIO:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INABILITÀ TEMPORANEA:	la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere in tutto o in parte alle attività dichiarate in polizza.
INVALIDITÀ PERMANENTE:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
LASTRE:	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dello studio professionale, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari.
METRI QUADRATI:	la superficie interna dello studio (muri interni compresi) più 1/3 della superficie dei balconi, box, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e ogni altra dipendenza.
MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI:	ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI:	ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm ² .

MEZZI DI CUSTODIA:	<p>armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg., dotato delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antistrappo almeno delle serrature;- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;- serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) per la riferma dei catenacci. <p>cassaforte mobile: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Il peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.</p> <p>cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.</p>
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
PREZIOSI:	orologi di metallo prezioso, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C., così abbreviato in polizza: "P.R.A."
PROCEDURA:	la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
PROGRAMMA D'UTENTE:	sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri addetti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO:	sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
RAPINA:	reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'Art. 628 Codice Penale.
RENDITA VITALIZIA MENSILE:	somma di denaro, riconosciuta mensilmente da AXA Assicurazioni al beneficiario per la durata della Sua vita.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
ROTTURA DI APPARECCHI ELETTRONICI:	danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
ROTTURA DI IMPIANTO:	danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Dizionario

SCASSO:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
SCIPPO:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
SCOPERTO:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SERRAMENTO:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia Tutela Legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
SUPPORTO DI DATI:	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche fisso, ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina ed elaborabili automaticamente.
TETTO:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TUBO INTERRATO:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
STUDIO PROFESSIONALE:	il fabbricato destinato interamente o parzialmente ad ambiente dove l'Assicurato svolge l'attività professionale.
VALORE INTERO:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni in proporzione al valore del Contenuto assicurato al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 C.C.; così abbreviato in polizza: "V.I."
VALORI:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate), esclusi preziosi.
VETRO ANTISFONDAMENTO:	vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

Indirizzi utili

AXA Assicurazioni

Sede legale : Via Giacomo Leopardi, 15 - 20123 MILANO. Tel. 02.48.084.1 Fax 02.48.084.331.

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri: Assistenza Clienti – Reclami, - Via Leopardi, 15 - 20123 MILANO Fax (+39) 02.43.44.81.03 E-Mail: assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it

AXA Assistance

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA.

Numero Verde 800. 27.13.43 (solo per l'Italia), Tel. +39.06.42.11.55.77 (per chiamate dall'estero)

Fax +39.06.42.11.52.43

Indirizzo e-mail: gestione.servizi@ip-assistance.com

IPA

Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela giudiziaria, Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA. Tel. 06.42.118.1 Fax 06.42.118.273

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse collettivo. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Servizio Tutela degli Utenti - Tel. 06.42.133.1 Fax 06.42.133.206

Elenco attività

Elenco Attività: Copertura Danni allo Studio e Furto

Con riferimento alle Condizioni normative di Assicurazione le categorie di rischio sono stabilite in funzione della gravità del rischio (A rischio meno grave; C rischio più grave).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Codice	Categorie di rischio	
		Incendio	Furto e rapina
Ambulatorio medico e analisi	8512	B	A
Ambulatorio veterinario	8520	A	A
Studio commercialista - ragioniere	7412	A	B
Studio di agronomo	7310	A	B
Studio di amministrazione stabili	7414	A	B
Studio associato architetto - ingegnere - geometra	7420	A	B
Studio di avvocato	7410	A	B
Studio di ingegneria o architetto o geometra	7421	A	B
Studio di medico dentista (esclusi metalli preziosi)	8513	A	A
Studio di notaio	7411	A	C
Studio infermieristico	8510	A	A
Studio di psicologo/psicoterapeuta	8509	A	A
Studio medico	8511	A	A
Studio associato giuridico economico Misto (commercialista, avvocato, notaio, consulente del lavoro)	7777	A	C

Elenco Attività: Copertura Tutela della persona e dell'attività in caso di infortunio

Con riferimento alle Condizioni normative di Assicurazione le classi di rischio sono stabilite in funzione della gravità del rischio (1 rischio meno grave; 2 rischio più grave).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Codice	Classe di rischio
Agronomo	0050	1
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0063	2
Architetto <u>senza</u> accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0064	1
Avvocato	0076	2
Biologo	0084	1
Commercialista	0101	1
Consulente del lavoro	0105	1
Geologo	0139	1
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0140	2
Geometra <u>senza</u> accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0141	1
Infermiere	0161	2
Ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0162	2
Ingegnere <u>senza</u> accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	0163	1
Medico non radiologo	0192	1
Medico radiologo	0193	2
Notaio	0198	1
Odontoiatra	0321	1
Psicologo/Psicoterapeuta	0282	1

Informativa sulla privacy - mod. 9045

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di

assicurato contraente erede / beneficiario terzo interessato a pratiche di risarcimento

AXA ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei ed AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofornici; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di Società che appartengono al Gruppo AXA e/o società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti: Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali: I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti: Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso AXA o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. – Via Leopardi 15 – Milano (MI) – Fax: 02-43448105– e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it**.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.